CAMERA DEI DEPUTATI N. 3717-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **CARCATERRA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 marzo 1962 (*Stampato n. 714*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 aprile 1962

—

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

Presentata alla Presidenza il 31 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, che regola la imposizione dell'imposta di ricchezza mobile, all'articolo 17, stabilisce che la dichiarazione di reddito va fatta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto ha la sede principale della sua attività.

Alla stregua di tale norma non ha importanza se la ditta abbia, fuori del distretto in cui ha la sede principale, stabilimenti o impianti che danno origine al reddito imponibile.

Ma, costituite le Regioni, e attribuite a queste una parte delle imposte erariali, si

è dovuto procedere a determinare anche, con speciali norme, la competenza territoriale. In altri termini, potendo darsi ben spesso, che una impresa abbia la sede centrale fuori del territorio regionale, si è dovuto stabilire che compete alla Regione quella aliquota dell'imposta che si è riscossa in relazione al reddito prodotto dagli stabilimenti o impianti esistenti nel territorio regionale.

È così che fu formulato un apposito articolo (precisamente l'articolo 37) dello Statuto speciale per la Regione siciliana. Identica norma fu prevista per la Regione della Valle d'Aosta.

Per la Regione Trentino-Alto Adige, invero, l'articolo 68 stabilisce che « sono devoluti alle province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori ».

Si impone perciò, *a fortiori*, una norma come quella citata per la Sicilia e la Valle d'Aosta, norma che oggi manca nello Statuto per il Trentino-Alto Adige.

È stato perciò predisposto un apposito disegno di legge dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro e col Ministro delle finanze. Esso modifica l'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, nel senso che per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia e nel restante territorio dello Stato, debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti stessi; l'imposta relativa a dette quote sarà iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti sono situati, ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di nove decimi.

Infine, la quota di reddito mobiliare va determinata anche per le attività di stabilimenti non situati nel territorio della Regione ed esercitati da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta in tal caso compete allo Stato.

Il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato; e la Commissione I della Camera, su conforme parere della Commissione bilancio, ha approvato senza emendamenti l'articolo 1. Quanto all'articolo 2, nel quale si prevede la copertura della spesa, la Commissione I, su conforme parere della Commissione bilancio, ha approvato l'articolo stesso, apportandovi i necessari emendamenti, nel senso che quell'articolo sia integrato con la indicazione di copertura relativa anche all'esercizio 1962-63, all'uopo facendosi riferimento al relativo fondo globale nel quale risulta iscritta la posta corrispondente; e nel senso, in fine, che la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, oltre che alla utilizzazione del fondo globale 1959-60 sia estesa anche a quella del fondo globale 1960-61.

In tal modo, la vostra Commissione propone il disegno di legge di cui si è qui parlato, alla approvazione dell'Assemblea.

CARCATERRA, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed esercìti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato fino a tutto l'esercizio 1961-62 in lire 2.600 milioni sarà fronteggiato per lire 600 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, per lire 600 milioni a carico del fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e per lire 1.400 milioni a carico del corrispondente fondo iscritto al capitolo 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62: per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Identico.

ART. 3.

Identico.